



Al Dirigente  
dell'U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti  
S E D E

**Oggetto: Gazzola S.n.c.– Via Pagnane, Comune di Castello di Godego (TV). Contributo tecnico istruttorio definitivo sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - Rifiuti inerti.**

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

In riferimento alla nota della Provincia di Treviso prot. n. 9824 21/02/2020 (prot. ARPAV n. 18013 del 24/02/2020), con cui si richiedeva ad ARPAV parere sull'autorizzazione ordinaria gestione rifiuti (art. 208 e art.184-ter del D.Lgs 152/2006 e smi), nell'ambito del procedimento autorizzativo unico ex art. 27-bis del TUA, facendo seguito alla Conferenza di Servizi e alle integrazioni trasmesse dalla Ditta e caricate sul portale della Provincia stessa, visto l'articolo 3 comma 2 lettera h) della L.R. n. 32/1996, si esprimono le considerazioni riportate nei paragrafi successivi in riferimento ai contenuti delle linee guida SNPA n. 23/2020 per l'applicazione della disciplina End-of-Waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

### 1) Dati informativi sull'impianto ed autorizzazione vigente.

- **Denominazione Ditta:** Gazzola S.n.c.
- **Sede dell'impianto:** Via Pagnane, Comune di Castello di Godego (TV).
- **Autorizzazione vigente:** nuovo impianto.
- **Attività:** Recupero inerti mediante vagliatura e frantumazione.
- **Motivo della richiesta:** Procedura Autorizzativa Unica di Valutazione di Impatto Ambientale e Approvazione del progetto a autorizzazione all'esercizio.
- **Riferimenti a Decreti Ministeriali:** DM 05/02/1998 punto 7.1., 7.2, 7.11.

## 2) Breve descrizione dell'impianto di recupero da realizzare.

L'impianto sarà realizzato in via Pagnane, nel comune di Castello di Godego, sulla superficie dell'area est dell'ex cava di ghiaia denominata "SACE" estinta, al cui interno è stata realizzata, gestita e successivamente chiusa una discarica per rifiuti inerti (ex categoria 2A). Con D.D.P. n.721/2004 del 24/08/2004 è stato approvato il progetto di variante per la sistemazione dell'area di discarica II^ cat. Tipo "A" e successivamente con nota del Dirigente Servizio Ecologia e Ambiente prot. n. 3085 del 27.01.2005 è stato preso atto da parte della medesima Amministrazione prende atto dell'esecuzione dei lavori di sistemazione dell'area di discarica, conseguentemente alla rinuncia, da parte della Ditta Gazzola snc, all'autorizzazione all'esercizio.

Si tratta di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura ordinaria (ex art. n.208 D.Lgs. n. 152/2006) mediante selezione cernita e adeguamento volumetrico di rifiuti contemplati nel DM 5 febbraio 1998 s.m.i.. Le operazioni di recupero per cui viene richiesta l'autorizzazione sono:

- **R5** "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche";
- **R12** "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11";
- **R13** "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".

L'elenco delle tipologie di rifiuti conferibili nell'impianto è riportato in Tab.1, facendo riferimento a quanto riportato nella relazione tecnico descrittiva rev. 3 di settembre 2020 e nella relazione tecnica integrativa rev. 02 di settembre 2020.

**Tab. 1 Elenco dei rifiuti in ingresso richiesti dalla Ditta.**

C.E.R.	Descrizione	Operazione All. C D.Lgs. 152/2006	Attività di recupero Par. D.M. 5/2/98
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI		
01 04	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi		
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13 – R12 – R5	7.2.3 d) f)
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13 – R12 – R5	7.2.3 d) f)
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13 – R12 – R5	7.2.3 d) f)
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI		
10 13	Rifiuti della fabbricazione del cemento, calce gesso e manufatti di tali materiali		
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R13 – R12 – R5	7.1.3 a) c)
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)		
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche		
17 01 01	Cemento	R13 – R12 – R5	7.1.3 a) c)
17 01 02	Mattoni	R13 – R12 – R5	7.1.3 a) c)
17 01 03	mattonelle e ceramiche	R13 – R12 – R5	7.1.3 a) c)
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R13 – R12 – R5	7.1.3 a) c)
17 02	Legno, vetro e plastica		
17 02 02	Vetro	R13 – R12 – R5	2.1.3 e)

17 03	Miscele bituminose		
17 03 02	Miscele bituminose diverse di quelle di cui alla voce 17 03 01	R13-R12-R5	7.6.3 c)
17 05	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) rocce e fanghi di dragaggio		
17 05 04	terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	R12-R13-R5	7.31.bis.3 c)
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie	R13 - R12 - R5	7.11.3 d)
17 08	materiali da costruzione a base di gesso		
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13-R12-R5	7.1.3 a) c)
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione demolizione		
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	R13 - R12 - R5	7.1.3 a) c)

I rifiuti sono di origine diversificata, ma principalmente provenienti da attività di scavo, costruzione/ demolizione. La materia prima seconda a fine ciclo produttivo viene utilizzata principalmente per produrre aggregati riciclati destinati alle costruzioni (ad esempio realizzazione di sottofondi stradali e piazzali industriali).

La Ditta nel corso dell'iter autorizzativo ha rinunciato, per motivi logistici e di spazio, all'attività di recupero dei codici EER 170202, 170302, 170802 e 170504.

## 2) Premesse generali sull'istanza.

- La Ditta prevede di ritirare anche rifiuti dalla lavorazione della pietra aventi codice EER 010408, 010413 e 010410 e, circa l'attività di recupero e il settore di impiego degli EoW derivanti da questi codici, individua anche l'attività di cui alla lettera d) del punto 7.2.3 del DM 05/02/98: *"d) ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5]"*. In merito a questa opzione si evidenzia che l'attività di recupero riportata nel DM 05/02/98 è da riferire all'ambito dell'industria di lavorazione della pietra (industria lapidea). Visto che l'impianto non viene insediato all'interno di un sito di lavorazione della pietra, né sono state fornite specificazioni circa le caratteristiche tecnico-prestazionali ed ambientali dell'EoW che si intende produrre e destinare al comparto dell'industria lapidea, tale possibile percorso di recupero non è considerato ai fini della presente istruttoria e pertanto non verrà indicato nei successivi paragrafi.
- In merito alle procedure di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso per i piccoli conferitori (Par. 4.5 del PGO rev. 2 di settembre 2020) la Ditta fa riferimento all'art. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ossia fa rientrare in questa casistica *"I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti [...]"*. La procedura semplificata individuata dalla Ditta prevede per tali categorie di produttori: *"La compilazione del Modulo omologa rifiuto – Scheda descrittiva solo in corrispondenza dell'inizio del conferimento. La rielaborazione di tale modulo è effettuata nel caso di variazione di uno solo degli elementi conoscitivi dichiarati nella scheda. In sede di accettazione è sufficiente in tal caso, la presentazione del solo Formulario di identificazione dei rifiuti, per la registrazione del movimento.* Si ritiene che la scheda di omologa debba essere compilata per ogni produttore e per ogni lotto omogeneo/cantiere di provenienza del rifiuto. Compilazioni discontinue potranno essere previste, indipendentemente dall'appartenenza alla categoria di cui all'art. 212, comma 8 del TUA, nel caso di rifiuti regolarmente generati per cui la cadenza sarà almeno annuale o per lotti omogenei.

## 3) Verifica delle Condizioni

Si ritiene che la Ditta sia, in relazione alla tipologia di rifiuti inerti nella casistica 3 della tabella 4.3 delle LG SNPA 23/20, ossia che riprenda i punti 7.1, 7.2 e 7.11 del D.M. 05/02/1998. Le condizioni da a) a c), secondo le LG SNPA, sono da ritenersi come già verificate.

In merito ai codici autorizzati diversi rispetto a quelli elencati al punto 7.1 essi sono già inclusi in altre attività di recupero del DM 05/02/1998; ulteriori considerazioni sono riportate di seguito nella descrizione del primo criterio dettagliato sui rifiuti in ingresso.

La verifica della condizione d) sugli impatti ambientali può considerarsi verificata tramite il rispetto dei limiti per il test di cessione (vedi criterio dettagliato 3).

#### 4) Verifica dei Criteri dettagliati

##### 4.1. Rifiuti in ingresso.

###### **GRUPPO 1. Rifiuti della lavorazione della pietra, riferimento al punto 7.2.**

**EER 010408** scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407

**EER 010413** rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli dei cui alla voce 010407

**EER 010410** polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407.

*Tipologia:* rifiuti di rocce da cave autorizzate.

*Provenienza:* attività di lavorazione dei materiali lapidei.

*Caratteristiche del rifiuto:* materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri

Si tratta di 3 codici con voce a specchio, per cui, come indicato nel PGO, la Ditta effettua una caratterizzazione analitica in ingresso.

Si considera esclusivamente la possibilità di produrre miscele di aggregati riciclati per gli usi definiti dalla norma UNI 11531-1.

Si ritiene che le tipologie di rifiuti richiesti siano per caratteristiche e composizione simili sia alla materia prima che alle tipologie di rifiuti previsti al punto 7.1 del DM 05/02/98. La norma tecnica UNI (11531-1) di riferimento, infatti, per gli usi come corpo del rilevato, sottofondi, colmate, reinterri, ripristini morfologici, strati anticapillari e fondazioni di base prevede questi materiali nella preparazione di miscele di aggregati (*“le miscele di aggregati prevalentemente costituite da [...] elementi lapidei naturali anche derivanti da murature, sfridi di cava o pietrisco tolto d’opera”* – paragrafo 4.2.2).

Poiché il DM 05/02/1998 al punto 7.2.3 lett. e) prevede l’*“utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)”* si ritiene che i rifiuti sopra identificati debbano essere sottoposti, per ogni produttore, ad analisi tramite il test di cessione per verificarne la conformità ai limiti di cui al DM 05/02/1998, allegato 3. Dette analisi dovranno essere riferite ad ogni singolo lotto di produzione; per produzioni omogenee nel tempo, la frequenza potrà invece basarsi su un criterio temporale, prevedendo una periodicità almeno annuale.

L’esecuzione del test di cessione per i rifiuti in ingresso non è necessaria quando la cessazione della qualifica di rifiuto avviene senza accorpamento di lotti diversi e/o miscelazione con rifiuti appartenenti agli altri gruppi.

###### **GRUPPO 2 rifiuti dall’attività di demolizione**

**EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107 e 170904.**

**Tipologia:** rifiuti non pericolosi costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non.

**Provenienza:** attività di demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti.

**Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti **escluso amianto**.

In riferimento ad alcuni codici EER sopra citati, si osserva quanto segue:

- **EER 101311** - *rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310.* Essendo il codice EER una voce a specchio prima dell’accettazione sarà effettuata la caratterizzazione per la classificazione di non pericolosità<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> A tal proposito un utile riferimento può essere costituito dalla Linea Guida del SNPA n. 24/2020 *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”*,

- **EER 170107** – miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106. Trattandosi di rifiuti identificati da codice EER c.d. a specchio, saranno esclusi da verifica analitica in ingresso solo se derivanti da *demolizione selettiva*, alle condizioni previste dalla DGRV 1773/12, allegato A, punto 11.
- **EER 170904** - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901 170902 ed 170903: tali rifiuti non rientrano tra i rifiuti da demolizione selettiva esenti da verifiche analitiche ai sensi della DGRV 1773/2012 (esenzione prevista per EER 170107 – miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106) e sono pertanto soggetti ad analisi in ingresso, trattandosi di codice a specchio con le modalità e frequenze previsti dalla medesima deliberazione.

### **GRUPPO 3 Ballast ferroviario**

**EER 170508** Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507.

Il codice non è previsto al punto 7.1 del DM 05/02/98 ma al punto 7.11, che prevede comunque la possibilità di utilizzo in attività di ripristino ambientale e sottofondi stradali. La norma tecnica UNI (11531-1), di riferimento per gli usi come corpo del rilevato/sottofondi/colmate/reinterri/ripristini morfologici/strati anticapillari/fondazioni di base, prevede questi materiali nella preparazione di miscele di aggregati (*“le miscele di aggregati prevalentemente costituite da [...] elementi lapidei naturali anche derivanti da murature, sfridi di cava o pietrisco tolto d’opera”* – paragrafo 4.2.2). Dal punto di vista merceologico è costituito da pietrisco, ossia materiale litoide affine per pezzatura e consistenza agli aggregati riciclati.

E' prevista l'analisi preventiva per la classificazione di non pericolosità e riferita ad ogni singolo cantiere di produzione prima dell'attività di recupero. Tale analisi andrà effettuata per lotti omogenei.

Andrà posta attenzione, in fase di analisi, alla verifica dell'eventuale presenza di amianto. L'attività di recupero è vincolata all'assenza di amianto sia artificiale che naturale (pietrisco amiantifero. L'amianto, infatti, può essere insito nella struttura della roccia (pietrisco amiantifero) e/o presente nella frazione fine del rifiuto dovuto ad altre fonti di contaminazione. L'attività di recupero per la produzione dell'EoW è vincolata all'assenza di amianto sia artificiale che naturale (pietrisco amiantifero), sia sotto forma di frammenti che di fibre<sup>2</sup>.

Poiché il DM 05/02/1998 al punto 7.11.3 lett. d) prevede *“formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)”* si ritiene necessario che il rifiuto in parola sia sottoposto ad analisi per il test di cessione in ingresso per cantiere di provenienza per lotti omogenei.

L'esecuzione del test di cessione per i rifiuti in ingresso non è necessaria quando la cessazione della qualifica di rifiuto avviene senza accorpamento di lotti diversi e/o miscelazione con altri rifiuti appartenenti agli altri gruppi.

#### **4.2 Processo di recupero.**

Recupero di rifiuti inerti mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate (**operazione R5**) per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, come specificato al punto 7.1 del D.M. 05/02/98: **miscele non legate di aggregati riciclati** da utilizzare per gli usi previsti dalla norma tecnica UNI 11531-1.

---

consultabile al seguente link: [https://www.snpambiente.it/wpcontent/uploads/2020/03/LG\\_SNPA\\_24\\_20\\_classificazione\\_rifiuti.pdf](https://www.snpambiente.it/wpcontent/uploads/2020/03/LG_SNPA_24_20_classificazione_rifiuti.pdf)

<sup>2</sup> Per assenza di fibre va inteso che il valore dell'esito analitico sia al di sotto del limite di rilevanza analitico della metodica con migliori prestazioni e che altresì non siano state riconosciute nel corso dell'analisi e riscontrate nel RdP fibre anche singole.

### 4.3 Caratteristiche del prodotto di recupero (EoW).

Si ritiene opportuna la sostituzione completa dei riferimenti prestazionali alla Circolare n. 5205/2005 con quelli della norma UNI 11531-1, come tra l'altro previsto dall'art. 3, comma 1 del DM 05/02/1998.

Pertanto gli EoW prodotti sono **miscele non legate di aggregati riciclati**, che dovranno rispettare:

- i requisiti prestazionali previsti dalla norma UNI 11531-1 "Costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture. Criteri per l'impiego dei materiali. Parte 1: Terre e miscele di aggregati non legato" (in particolare paragrafo 4.2.2. e prospetti 4a e 4b in funzione degli utilizzi previsti).
- il requisito ambientale dei limiti del test di cessione dell'Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 (applicando la metodica ivi prevista).

La dimensione massima del lotto dell'EoW è di 3000 m<sup>3</sup>, come indicato al punto 5.1.4 della norma UNI 11531-1.

Per quanto riguarda il codice EER 010410, costituito da polveri, esso dovrà essere utilizzato nella miscela in percentuali compatibili col rispetto del contenuto massimo di fini previsto nei prospetti 4a e 4b della norma UNI 11531-1.

### 4.4 Sistema di gestione.

Il sistema di gestione della Ditta non è certificato, ma è presente un Piano di Gestione Operativa (PGO), la cui ultima revisione è datata Settembre 2020.

#### 4.4.1 Verifiche sui rifiuti in ingresso.

- Verifiche analitiche
  - Pesatura: il mezzo di trasporto viene pesato all'ingresso in impianto.
  - Controllo visivo: un operatore controlla direttamente nel cassone del mezzo di trasporto la corrispondenza tra la tipologia di rifiuto ed i documenti di accompagnamento; l'operatore controlla anche la presenza di eventuali caratteristiche organolettiche negative o di gocciolamento del carico. I rifiuti in ingresso sono quindi scaricati in una zona adibita (zona A) e sottoposti a ulteriore esame visivo, con selezione e cernita preliminare dei rifiuti conferiti, per separare eventuali residui sfuggiti alla cernita in cantiere. Tali rifiuti, non recuperabili nell'impianto, sono stoccati in contenitori con coperture amovibili, posizionati in una zona specifica dell'impianto, in attesa del loro conferimento all'esterno.
- Verifiche documentali in fase di accettazione:
  - Controllo dei formulari di identificazione rifiuti.
  - Controllo della Scheda di omologa o scheda di caratterizzazione di base del rifiuto.
  - Controlli su documenti di analisi che accompagnano i rifiuti.
  - Documenti attestanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.
  - Contratto di conferimento.
  - Documenti di accompagnamento.

In merito alle procedure di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso per i piccoli conferitori (par. 4.5 del PGO rev. 2 di settembre 2020), come anticipato ed argomentato in premessa al par. 3, si ritiene che la scheda di omologa debba essere compilata per ogni produttore e per ogni lotto omogeneo/cantiere di provenienza del rifiuto. Compilazioni discontinue potranno essere previste, indipendentemente dall'appartenenza alla categoria di cui all'art. 212, comma 8 del TUA, nel caso di rifiuti regolarmente generati per cui la cadenza sarà almeno annuale o per lotti omogenei.

I riferimenti al recupero delle terre e rocce da scavo, gestite come sottoprodotti, va considerato come un rifiuto, vista l'intenzione della Ditta di rinunciare all'accettazione degli stessi.

#### 4.4.2 Gestione delle non conformità.

I paragrafi 4.4.4 e 4.4.5 del PGO descrivono la gestione delle non conformità riguardanti i rifiuti in ingresso, le quali possono essere di natura documentale o legate alla determinazione della tipologia del rifiuto. La Ditta possiede un apposito registro per annotare le non conformità. Nel PGO, tuttavia, non viene indicata chiaramente la modalità di gestione del materiale riciclato non conforme a fine processo di recupero.

#### 4.4.3 Verifica sul prodotto finito.

Il materiale già sottoposto a lavorazione e vagliatura viene accumulato in una zona dell'impianto specifica (zona D) in attesa di essere sottoposto ad analisi per utilizzo come materia prima seconda. La Ditta dichiara che le analisi seguono le indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale contenute nella Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005 e che i test di cessione sono eseguiti ai sensi del DM 05/02/1998, allegato 3. **In questo senso, si ritiene opportuno sostituire completamente il riferimento alla Circolare n. 5205 del 15/07/2005, per quanto concerne i parametri prestazionali, con quello alla norma tecnica UNI 11531-1.** La dimensione massima del lotto dell'EoW è di 3000 m<sup>3</sup>, come indicato al punto 5.1.4 della norma UNI 11531-1.

La Ditta non ha fornito informazioni circa la marchiatura CE del prodotto EoW, ove prevista, (ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011).

#### 4.4.4 Tempistica di stoccaggio dell'EoW.

La Ditta indica una capacità di stoccaggio in zona E area pari a 3300 m<sup>2</sup>, destinata allo stoccaggio di materia prima seconda che ha superato positivamente le verifiche. Si ritiene che, non avendo la Ditta definito il tempo massimo di stoccaggio dell'EoW, lo stesso possa essere ricondotto agli spazi di stoccaggio previsti nelle specifiche aree destinate a questi materiali, ossia alla superficie di 3300 m<sup>2</sup>.

#### 4.4.5 Conclusioni.

Il PGO va revisionato per i seguenti aspetti:

- vanno eliminati i refusi, in particolare le tipologie di rifiuti in ingresso che la Ditta ha rinunciato a trattare.
- Vanno definite le modalità di gestione delle non conformità del prodotto finito, distinguendo tra non conformità di tipo prestazionale e di tipo ambientale.
- Ogni riferimento alla Circolare n. 5205/2005 va sostituito, per quanto concerne i parametri prestazionali, con quello alla norma tecnica UNI 11531-1.
- Vanno recepite le indicazioni riguardanti i controlli analitici, indicati nel paragrafo 4.1, in modo particolare per i rifiuti dalla lavorazione della pietra e per il ballast ferroviario.
- Vanno inserite informazioni circa la marchiatura CE, ove pertinente, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011.

#### 4.5 Modello di dichiarazione di conformità.

La Ditta non ha predisposto il modello di dichiarazione di conformità. Pertanto la stessa deve produrlo, come richiesto appunto dall'art. 184-ter, comma 3 (criterio dettagliato lettera e), sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tale modello deve contenere le seguenti sezioni minime:

- Ragione sociale del produttore;
- Descrizione sintetica delle caratteristiche del prodotto ("aggregato riciclato non legato");
- Numero del lotto di riferimento;
- Usi previsti (ad esempio "uso come rilevato" oppure "uso come sottofondo", ecc);
- Riferimento al lotto e ai rapporti di prova sia per gli aspetti prestazionali che ambientali;
- Norma UNI di riferimento.

Ove pertinente andrà altresì allegata la dichiarazione di prestazione (DoP) ai sensi del Reg. UE n. 305/2011.

#### 4.6 Normativa di prodotto (REACH)

Nella documentazione non è stato dato argomentata l'applicazione della normativa di prodotto REACH.

Dai riferimenti bibliografici riportati nell'Allegato 2 si evince che le miscele di aggregati riciclati per usi non legati sono considerati articoli ai sensi del Regolamento UE n. 1907/2006 (REACH) e pertanto non soggetti a registrazione, in quanto "le sostanze estremamente preoccupanti sono da notificare se presenti nell'articolo in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso. Di norma tali sostanze non sono riscontrate negli aggregati riciclati".

Si ritiene pertanto che nell'ambito delle procedure previste dal Sistema di Gestione, siano effettuati gli opportuni controlli e verifiche necessari a dare evidenza, in fase di controllo, del rispetto della citata condizione di esenzione dalla registrazione degli articoli ai sensi del Regolamento UE n. 1907/2006 (REACH) e che tali elementi siano evidenziati nella reportistica prevista dal medesimo Sistema di Gestione.

Valutazioni puntuali potranno essere inoltre effettuate dall'Autorità competente in materia di REACH, che a livello regionale è individuata nell'ULSS competente per territorio.

#### 4.7 Conclusioni

**In conclusione si ritiene che i rifiuti inerti e il ballast ferroviario, riportati nei paragrafi 4.1, possono cessare la qualifica di rifiuto in conformità all'art. 184-ter comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle LG SNPA n. 23/2020, secondo quanto indicato dalla Ditta nella documentazione presentata dalla Ditta e fatte salve le precisazioni e prescrizioni contenute nel presente contributo istruttorio definitivo.**

**L'allegato 1 fa parte integrante del presente contributo istruttorio.**

Treviso, 21/04/2021

#### I referenti dell'istruttoria

**dr. Luca Paradisi**



**dr. Alessio Rainato**



Visto:

Il dirigente

*Dr. Marco Ostoich*

## **ALLEGATO 1. Esenzione dalla registrazione prevista dal Regolamento REACH delle miscele di aggregati riciclati.**

Con riferimento alla applicabilità della normativa REACH (Regolamento (UE) n. 1907/2006 e s.m.i.) alle miscele di aggregati riciclati per uso non legato, si riporta un estratto dal documento redatto dalla Commissione Europea, del maggio 2018 *“Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici - Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione nell’UE”*:

*“Considerato che la registrazione basata sugli obblighi derivanti dal REACH non si applica ai rifiuti, tale registrazione potrebbe diventare obbligatoria quando un rifiuto cessa di essere tale. Il regolamento REACH acquista quindi interesse soltanto quando tali materiali, sotto forma di aggregati riciclati, non sono più considerati rifiuti. Nel caso specifico degli aggregati riciclati è importante rilevare che gli obblighi di registrazione imposti dal REACH non si applicano nemmeno quando tali aggregati cessano di essere rifiuti. Il motivo di questa eccezione è che gli aggregati riciclati sono considerati come un articolo, nel senso del REACH. Gli articoli sono esentati dall’obbligo di registrazione. In virtù dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 33 del regolamento REACH, le sostanze estremamente preoccupanti contenute negli articoli devono essere notificate se presenti in una concentrazione superiore allo 0,1% w/w. Di norma tali sostanze non sono riscontrate negli aggregati riciclati.”*

*Fonte: guida dell’ECHA ai rifiuti e alle sostanze recuperate, 2010, appendice 1, capitolo 1.4.”*

Per completezza si riporta anche l’estratto dell’appendice 1, capitolo 1.4 della linea guida dell’ECHA *“Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate”*[1]:

### *“1.4 Aggregati recuperati*

*Gli aggregati recuperati devono essere intesi nel presente documento come comprendenti aggregati che risultano dalla lavorazione di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni (per esempio calcestruzzo, pietre), nonché alcuni aggregati di origine minerale che risultano da un processo industriale che implica la modificazione termica o un altro tipo di modificazione (per esempio scorie non trasformate, rifiuti del trattamento delle scorie, ceneri volatili). Ci si è chiesti se tali aggregati recuperati possano essere considerati articoli oppure se siano sostanze in quanto tali o contenute in una miscela.*

*Gli aggregati recuperati derivanti da costruzioni sono costituiti da calcestruzzo, pietre naturali, muratura, ceramiche (per esempio tegole) e/o asfalto da soli o in alcuni casi in miscela. Essi possono avere diverse applicazioni, come in lavori di ingegneria civile, in strade e come massicciata ferroviaria. La funzione principale di questa applicazione è di fornire stabilità e resistenza alla degradazione/frammentazione. Se per questa funzione la forma, la superficie o il disegno è più importante rispetto alla composizione chimica, gli aggregati recuperati sono considerati articoli. Per definizione, questo succede solo se la forma, la superficie o il disegno del materiale è stato deliberatamente determinato e assegnato durante la sua produzione (per esempio, per soddisfare alcuni standard di aggregati riconosciuti come EN 12620, 13043 o 13242). Se per tale funzione la forma, la superficie o il disegno non determina la funzione del materiale in misura maggiore rispetto alla sua composizione chimica, allora l’aggregato non sarà in linea con la definizione di articolo, e deve dunque essere considerato una sostanza in quanto tale o contenuta in una*

miscela. Esempi di diversi aggregati recuperati sono forniti di seguito:

Aggregati derivanti da rifiuti di costruzione e di demolizione.

Particelle di aggregati derivanti da rifiuti di costruzione e di demolizione sono prodotti con caratteristiche di forma e di superficie specifiche a seconda della loro applicazione, come per esempio in pavimentazioni di asfalto. La forma di tale particella è descritta utilizzando il rapporto tra la dimensione maggiore e la dimensione minore della particella. Le norme EN 933-3 e 933-4, per esempio, descrivono i metodi per determinare la forma di tali particelle. La superficie di tale particella è definita mediante la sua micro-rugosità e la sua macro-rugosità (vale a dire variazioni nell'altezza di una superficie su scale differenti), che sono misurate come descritto dalle norme EN 1097-8 e 933-5, rispettivamente. La forma e la superficie di una particella di aggregati derivanti da rifiuti di costruzione e di demolizione determinano la sua funzione in misura maggiore rispetto alla composizione chimica della particella. Le proprietà chimiche essenziali sono limitate alla solubilità massima consentita, se l'aggregato è solubile questo non può soddisfare la sua funzione, e sono meno importanti rispetto alla forma e alla superficie. Queste particelle sono di conseguenza considerate articoli secondo la definizione di articolo ai sensi del REACH. [...]"

---

[1] [https://www.reach.gov.it/sites/default/files/allegati/echa\\_guida\\_rifiuti\\_sostanze\\_recuperate.pdf](https://www.reach.gov.it/sites/default/files/allegati/echa_guida_rifiuti_sostanze_recuperate.pdf)